



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Divisione IV - Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

OGGETTO : Circolare esplicativa sull'autorizzazione all'importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea ai sensi dell'articolo 34, commi 4, 5 e 6 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 134 – Nota prot. 16036 del 5 agosto 2013 integrata con nota prot. 0019976 dell'11 ottobre 2013

L'art. 34, comma 4 del Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 134 ha introdotto l'autorizzazione per le importazioni di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea limitatamente a quelli da immettere sul mercato interno ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n.81, come modificato dal comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

In particolare:

Normativa di riferimento (COMMA 4 Art. 34)

Il comma 4 dell'art. 34 della legge n. 134 del 7 Agosto 2012 prevede che a decorrere dal 30° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 10 Gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni dalla legge 11 Marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 Marzo 2011, n. 28, l'importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea è soggetta ad autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentita l'Agenzia delle Dogane.

Indicazioni operative:

- **Decorrenza dell'obbligo di autorizzazione:**

12 settembre 2012

- **Definizioni:**

Biocarburante di produzione comunitaria = biocarburante prodotto nel territorio doganale della Comunità.

Biocarburante di produzione extra-comunitaria = biocarburante prodotto in Paesi non comunitari e introdotto nel territorio doganale della Comunità da paesi non facenti parte di tale territorio.

Deposito doganale/fiscale = l'impianto dove il biocarburante è ricevuto, detenuto, lavorato alle condizioni fissate per la gestione del medesimo impianto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Soggetto che deve richiedere l'autorizzazione: il soggetto che intende importare in Italia biocarburanti da immettere sul mercato interno ai fini del comma 4 Art. 34 della legge 134/2012 presenta, per ciascuna partita, istanza al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea sprovvisti di autorizzazione possono essere immessi nel mercato interno italiano, ma non possono essere conteggiati ai fini dell'obbligo di cui all'art. 2-quater del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2 convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n.81, come modificato dal comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Si precisa che l'autorizzazione di che trattasi ha rilevanza soltanto ai fini del predetto obbligo nonché per le statistiche energetiche nazionali di cui al Regolamento (CE) 1099/08 del 22 ottobre 2008.

Pertanto, essendo l'importazione di cui all'oggetto da intendersi nel significato di cui all'allegato B del paragrafo 3.2.1, punto 4 di quest'ultimo Regolamento, l'autorizzazione di che trattasi non comporta alcun vincolo doganale alla libera circolazione dei biocarburanti, fermi restando, ovviamente, quelli già previsti, sulla base di specifici regolamenti comunitari, nella tariffa doganale comune di cui al regolamento (CE) 2658/87 del 23 Luglio 1987.

Nel significato di cui sopra, l'autorizzazione all'importazione di cui all'art. 34, comma 4 del Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 134, trova parimenti applicazione anche ai trasferimenti di biocarburanti comunitari di produzione extracomunitaria da un qualsiasi Stato membro verso l'Italia.

Biocarburanti

I biocarburanti oggetto dell'autorizzazione dovranno essere identificati dal codice di nomenclatura combinata. Per gli eventuali aggiornamenti dei codici sarà opportuno consultare la banca dati TARIC dal sito www.agenziadogane.it

In fase di prima applicazione i biocarburanti oggetto dell'autorizzazione sono i seguenti:

- Biodiesel (NC 3826 0010 00)
- Bioetanolo (NC 2207 1000 12)
- ETBE (NC 2909 1910 00)

le cui specifiche, ai fini dell'obbligo, sono riportate nell'allegato 1 al DM del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 29 aprile 2008 n.110.

Il presente elenco potrà essere successivamente aggiornato con apposita circolare.

Normativa di riferimento (COMMA 5 Art. 34)

Il comma 5 dell'art. 34 della legge n. 134 del 7 Agosto 2012 prevede che i soggetti che intendono importare in Italia biocarburanti da immettere sul mercato interno ai fini del comma 4 devono presentare istanza al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o inviarla, mediante sistemi di identificazione e autenticazione elettronica, corredata dalla seguente documentazione:

a) copia della licenza di attività dell'impianto, nella quale risulti la capacità riconosciuta all'impianto, la ragione sociale, ubicazione dell'impresa titolare dell'impianto, il numero di identificazione fiscale, il codice di attività o il documento equivalente del paese nel quale si trova l'impianto;

b) relazione rilasciata da un soggetto indipendente che certifichi la capacità di produzione dell'impianto che risulta operativo al momento della presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche del prodotto importato, con indicazione dei controlli di qualità effettuati e relativi risultati;

c) dichiarazione giurata del titolare dell'impianto che afferma quanto segue:

- di essere in regola con gli obblighi di pagamento relativi alla previdenza sociale e con gli obblighi fiscali del paese corrispondente;

- di operare in conformità' con la normativa ambientale del paese nel quale si trova l'impianto o l'unità produttiva oggetto della domanda; che il biocarburante e' interamente prodotto nell'impianto;

d) procura valida ed autentica conferita al firmatario della domanda.

Indicazioni operative:

Trasmissione dell'istanza:

L'istanza deve essere inviata, indicando nell'oggetto la causale della richiesta "Autorizzazione ai sensi dell'art. 34 legge 134/2012", del soggetto istante.....", alle seguenti caselle di posta delle Amministrazioni competenti:

- per il Ministero dello sviluppo economico:

ene.saie.div4@pec.sviluppoeconomico.gov.it;

e p.c. donatella.castrini@mise.gov.it

- per il Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare

autorizzazioni.biocarburanti@minambiente.it;

e, per conoscenza, onde rendere più celere l'iter istruttorio, anche all'indirizzo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

dogane.tributi@agenziadogane.it;

L'istanza, presentata anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dello sviluppo economico, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) denominazione sociale, l'ubicazione dell'impianto di produzione del biocarburante, il numero di partita IVA, il numero di identificazione fiscale, il codice di attività o il documento equivalente del paese nel quale si trova l'impianto, il legale rappresentante, il codice EORI dell'operatore economico;

- b) codice doganale di nomenclatura combinata e quantitativo di biocarburante che si intende importare;
- c) estremi del decreto di autorizzazione rilasciato ai fini dell'esercizio dalle competenti autorità;
- d) capacità produttiva annua dell'impianto, espressa in tonnellate, quale risulta dal decreto di autorizzazione o dalla verifica effettuata dalla competente autorità, come dai provvedimenti rilasciati, ai fini dell'esercizio, dalle competenti autorità nazionali;
- e) estremi della licenza di esercizio dell'impianto di produzione del biocarburante;
- f) dichiarazione di conformità delle caratteristiche merceologiche del biocarburante prodotto con quelle previste dalle vigenti normative dell'Ente nazionale italiano di unificazione;
- g) il codice fiscale e il codice di accisa del deposito situato sul territorio nazionale dove sarà introdotta la merce.

All'istanza sono allegati:

- a) copia della licenza di attività dell'impianto di produzione di biocarburante, nella quale risulti la capacità riconosciuta all'impianto, la ragione sociale, ubicazione dell'impresa titolare dell'impianto, il numero di identificazione fiscale, il codice di attività o il documento equivalente del Paese nel quale si trova l'impianto.
I documenti sono presentati in copia conforme all'originale con traduzione giurata in lingua italiana o inglese.
- b) Relazione rilasciata o dall'autorità fiscale competente del Paese di produzione o da un ente di certificazione iscritto all'albo dei certificatori e riconosciuto a livello europeo che certifichi la capacità di produzione dell'impianto che risulta operativo al momento della presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche del prodotto importato con indicazione dei controlli di qualità effettuati e relativi risultati che saranno riportati in un certificato di analisi relativo al prodotto oggetto dell'importazione.
I controlli devono essere riferiti alla specifica partita di prodotto destinato nel territorio nazionale.
- c) Dichiarazione giurata (Affidavit) resa dal titolare dell'impianto di produzione del biocarburante rilasciata in tribunale o alla presenza di un "notary public", asseverata dall'Ambasciata italiana, Consolato o altre Autorità riconosciute da accordi bilaterali, che afferma quanto segue:
 - di essere in regola con gli obblighi di pagamento relativi alla previdenza sociale e con gli obblighi fiscali del paese corrispondente, in particolare, sicurezza dei lavoratori, divieto di lavoro minorile e forzato, libertà sindacale;
 - di operare in conformità con la normativa ambientale nel quale si trova l'impianto o l'unità produttiva oggetto della domanda (inquinamento atmosferico, del suolo e dell'acqua, gestione dei rifiuti, valutazione di impatto ambientale, etc....) indicando i riferimenti della stessa;
 - che la partita di biocarburante per la quale si chiede l'autorizzazione è stata interamente prodotta nell'impianto.

Alla dichiarazione dovranno essere allegati le dichiarazioni/certificazioni ai sensi del D.M. 23/01/2012 e successive modificazioni;

- d) procura, in originale con traduzione giurata in italiano ed autentica comprovata, del firmatario della domanda.

La domanda deve essere redatta in lingua italiana o inglese.

I documenti redatti in altre lingue devono essere corredati dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana.

Normativa di riferimento (COMMA 6 Art. 34)

Il comma 6 dell'art. 34 della legge n. 134 del 7 Agosto 2012 prevede che le domande di cui al comma 5 devono essere redatte in lingua italiana o inglese. I documenti redatti in altre lingue devono essere corredati dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana. Vi è specificato poi che il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicano nel proprio sito Internet il «Registro delle autorizzazioni all'importazione di biocarburanti prodotti in paesi non appartenenti all'Unione Europea».

Indicazioni operative:

- **Iter autorizzativo :**

Termine di conclusione del procedimento: 45 giorni.

Nel caso di trasmissione di istanza incompleta anche relativamente alla documentazione a corredo, il Ministero dello sviluppo economico ne informa il richiedente entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda. A tale scopo, fa fede la data della ricevuta di ritorno della raccomandata. In tal caso il termine del procedimento autorizzativo è conseguentemente sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta in maniera completa.

L'autorizzazione sarà rilasciata solo dopo che il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare avrà fornita l'intesa e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avrà fornito riscontro relativamente alla verifica della corrispondenza formale dei dati doganalmente e fiscalmente rilevanti, indicati nell'istanza di parte, con quelli residenti nei propri sistemi informativi.

Il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare verificherà la presenza delle informazioni richieste in merito al rispetto di quanto previsto dalla normativa ambientale nell'istanza di autorizzazione.

- **Rilascio dell'autorizzazione:**

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche del Dipartimento per l'energia del Ministero dello Sviluppo Economico.

Trattandosi di provvedimento amministrativo concernente anche il rispetto di adempimenti in materia ambientale è esclusa l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso.

- **Registro delle autorizzazioni all'importazione di biocarburanti prodotti in paesi non appartenenti all'Unione Europea:**

Sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare è pubblicato il “ Registro delle autorizzazioni all'importazioni di biocarburanti prodotti in paesi non appartenenti all'Unione Europea” che riporta per ogni autorizzazione rilasciata:

- il numero di autorizzazione (numero n./data);
- società richiedente;
- prodotto;
- ubicazione impianto produttivo extra-UE;
- transito UE;
- porto di arrivo.

Il numero di protocollo dell'autorizzazione dovrà essere riportato nel portale delle dichiarazioni di immissione in consumo di biocarburanti gestito dal Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi del GSE, per l'ottenimento dei certificati di immissione ai sensi del decreto del ministero delle politiche agricole e alimentari e forestali del 29 aprile 2008, n.110, “Regolamento recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti” e successive modificazioni ai sensi dell'articolo 34 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante Misure urgenti per la crescita del Paese.

- **Introduzione nel territorio nazionale di biocarburanti prodotti in impianti situati in Paesi appartenenti all'Unione Europea:**

L'immissione in consumo nel territorio nazionale di biocarburanti ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, prodotti in impianti situati in Paesi appartenenti all'Unione Europea, dovrà essere accompagnata dall'attestazione dell'autorità fiscale dello Stato membro. Tale attestazione può essere identificata per la prima introduzione nel territorio italiano, nella licenza di esercizio dell'impianto europeo e dal documento di attestazione rilasciato dall'Autorità competente relativo alla capacità produttiva dello stesso impianto. Per le successive introduzioni, sarà sufficiente una dichiarazione del titolare dell'impianto che assicuri sul fatto che non siano intervenute modifiche rispetto alla documentazione già inviata. Tale documentazione deve essere accompagnata dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana. A tale scopo i soggetti obbligati sono tenuti a richiedere al titolare del deposito fiscale, presso cui viene introdotto il biocarburante di provenienza comunitaria, le informazioni e documentazioni necessarie ai fini della comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, tramite il sistema informatico di ricezione delle informazioni e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110, della quantità, della provenienza e della data di presa in carico del prodotto nel registro di carico e scarico dello stesso deposito fiscale.

In alternativa alla predetta attestazione dell'autorità fiscale, l'immissione in consumo nel territorio nazionale di biocarburanti prodotti in impianti situati in Paesi appartenenti all'Unione Europea può essere attestata attraverso il certificato di sostenibilità previsto dal D.M. 23 gennaio 2012 e successive modificazioni, che riporti il luogo di produzione della partita di biocarburante introdotta

in Italia, con l'indicazione almeno del Paese di produzione della partita di biocarburante introdotta in Italia e del Paese di origine della materia prima utilizzata.

Il Gestore dei Servizi Energetici, di intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine della registrazione e convalida delle partite di biocarburante immesso in consumo per il rispetto dell'obbligo di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 10 Gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 Marzo 2006, n. 81, come modificato dall'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 3 Marzo 2011, n. 28 rileva, in maniera differenziata, sul sistema informatico di ricezione delle informazioni di cui all'articolo 3 comma 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 29 Aprile 2008, n. 110 le partite di biocarburanti prodotte in impianti situati nel territorio dell'Unione Europea, da quelle prodotte in impianti situati in Paesi non appartenenti all'Unione Europea che saranno distinte con apposito codice di autorizzazione da riportare nel citato sistema informatico. A tal fine, nel caso di utilizzo del certificato di sostenibilità in luogo dell'attestazione fiscale, le informazioni riportate nello stesso certificato di sostenibilità ed in particolare il luogo di produzione del biocarburante e il Paese di origine della materia prima, sono inseriti dal soggetto obbligato, nel portale web del GSE sopra menzionato, nel mese di gennaio, quando il portale viene aperto per le dichiarazioni di immissione in consumo annuali.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, anche avvalendosi del GSE, nei controlli annuali di cui all'articolo 3, comma 6, del citato decreto 28 Aprile 2008, n. 110 riscontra la presenza del citato numero di protocollo di autorizzazione o delle attestazioni di origine della partita di biocarburante.

- **Adempimenti per l'importazione dei biocarburanti di produzione extra-comunitaria:**

In considerazione che l'autorizzazione all'importazione è condizione per il rispetto dell'obbligo di cui all'art.2-*quater* del decreto-legge 10 Gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 Marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 Marzo 2011, n. 28, per i prodotti, come identificati in premessa, importati nel territorio nazionale va indicato nella casella 44 della dichiarazione doganale il codice "01AO" identificativo dell'autorizzazione richiesta e gli estremi dell'autorizzazione (anno e numero).

Nel caso in cui, invece, l'importatore non intenda sottoporre il prodotto a procedura autorizzativa dovrà indicare nella casella 44 della dichiarazione doganale il codice "06YY".

Al momento di effettuare l'importazione, gli importatori dovranno consultare la banca dati TARIC nel sito www.agenziadogane.it per gli eventuali aggiornamenti delle codifiche dei documenti e per ogni altra informazione utile al buon fine dell'operazione doganale.

Le dichiarazioni doganali all'importazione sono sottoposte ai controlli secondo le modalità di selezione operate dal *circuito doganale di controllo*.

Sulla base dell'autorizzazione rilasciata, il soggetto autorizzato è tenuto a trasmettere, entro 60 giorni dalla estrazione della partita di biocarburante autorizzata dal primo deposito fiscale ove essa è stata introdotta in Italia, al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia – Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche e per conoscenza all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti, nonché alla Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione, copia, con il timbro in originale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente sul deposito fiscale in cui è stato introdotto il biocarburante, dello stralcio del registro di carico e scarico presente presso lo stesso deposito fiscale, ai sensi del Decreto Legislativo 504/95, riportante tutte le informazioni relative alla partita oggetto della autorizzazione, ed in particolare delle date di presa in carico e di consegna (entrata e uscita dal deposito fiscale) del biocarburante oggetto della partita autorizzata, ai fini di cui all'articolo 34 del D. L. 22.6.2012 n. 83 convertito con la Legge 7.8.2012 n. 134.

- **Controlli a posteriori:**

Sulle merci detenute nel deposito doganale/fiscale, gli Uffici delle dogane possono effettuare controlli a posteriori nel corso dei quali verificare anche i documenti ed i dati riguardanti le operazioni relative alle merci oggetto di autorizzazione introdotte nei medesimi depositi, anche ricorrendo agli strumenti della cooperazione e della mutua assistenza amministrativa doganale laddove sussista un idoneo quadro giuridico di collaborazione a livello comunitario ed internazionale.

Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare si riservano di effettuare in qualsiasi momento i controlli sulla documentazione trasmessa dall'istante anche avvalendosi, laddove se ne ravvisino i presupposti giuridici, della collaborazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli degli Uffici nazionali ed internazionali del Ministero degli Affari Esteri. In caso di esito negativo dei predetti controlli l'autorizzazione potrà essere revocata.

/-----/

La presente circolare è emanata sentiti il Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le disposizioni della presente circolare si applicano alle istanze presentate a partire dalla data di protocollo della stessa circolare.